

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO  **UFFICIALE**

DELLA REGIONE PUGLIA

Anno XXXIX

BARI, 01 AGOSTO 2008

N. 124



Sede Presidenza Giunta Regionale

Leggi e regolamenti regionali

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia.
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97.
- j) lo Statuto e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati.
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- h) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato.
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- h) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

INSERZIONI

Gli atti da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 14,62 salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo, dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista e da 1 copia in formato elettronico firmata con procedura digitale.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 154,94 oltre IVA al 20% (importo totale € 185,93) per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 11,36 oltre IVA (importo totale € 13,63) per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 50 battute (o frazione).

Il versamento deve essere effettuato sul c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

Non si darà corso alla pubblicazione senza la predetta documentazione.

ABBONAMENTI

L'abbonamento, esclusivamente annuo, è di € 134,28 da versare su c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

I versamenti effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo, mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 3° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Costo singola copia € 1,34.

Il Bollettino Ufficiale è in vendita presso:

Libreria Piazza - Piazza Vittoria, 4 - Brindisi;

Libreria Patierno Antonio - Via Dante, 21 - Foggia.

SOMMARIO

“Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell’accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.

PARTE PRIMA***Leggi e regolamenti regionali***

LEGGE REGIONALE 29 luglio 2008, n. 20

“Costituzione dell’Enoteca/Elaioteca regionale”.

Pag. 14192

LEGGE REGIONALE 29 luglio 2008, n. 21

“Norme per la rigenerazione urbana”.

Pag. 14194

REGOLAMENTO REGIONALE 29 luglio 2008, n. 17

“Regolamento di attuazione dell’art. 18 comma 8 ter, della Legge Regionale 08 marzo 2007, n. 2 e s.m. e i. – Fondo per il risanamento finanziario dei Consorzi delle Aree di Sviluppo Industriale”.

Pag. 14200

REGOLAMENTO REGIONALE 29 luglio 2008, n. 18

“Regolamento per la mobilità del personale dei Consorzi delle Aree di Sviluppo Industriale: art. 18, commi 6 e 7, della legge regionale 08 marzo 2007, n. 2 e s.m.i.”.

Pag.14201

PARTE PRIMA

Leggi e regolamenti regionali

LEGGE REGIONALE 29 luglio 2008, n. 20

“Costituzione dell’Enoteca/Elaioteca regionale”.**IL CONSIGLIO REGIONALE***HA APPROVATO***IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE***PROMULGA*

La seguente legge:

**Art. 1
(Finalità)**

1. La Regione Puglia promuove la costituzione dell’Enoteca/Elaioteca regionale, con una sede regionale e una sede per ogni provincia, per:

- a) comunicare, promuovere e valorizzare, in Italia e all’estero, i vini, gli oli e tutti gli altri prodotti agroalimentari del territorio pugliese e, in particolare, favorire la conoscenza e la valorizzazione dei vini e degli oli di qualità regionali, con specifico riguardo ai vini a denominazione di origine controllata (DOC) e indicazione geografica tipica (IGT), agli oli extra vergini di oliva a denominazione di origine protetta (DOP) e a denominazione geografica protetta (IGP), nonché degli oli extra vergini di oliva ottenuti con il metodo di agricoltura biologica;
- b) sostenere iniziative di promozione di immagine dei prodotti e dei territori attivate da soggetti pubblici e privati per la valorizzazione delle produzioni vinicole e olearie;
- c) favorire iniziative per il recupero e la valorizzazione delle tradizioni e per la ricostruzione delle identità economiche e culturali dei territori del vino e dell’olio e degli altri prodotti agroalimentari del territorio;
- d) contribuire alla formazione di figure professionali esperte nei settori viticolo, vinicolo,

olivicolo ed elaiotecnico, con specifiche competenze settoriali nella finanza, nella gestione delle risorse umane, nelle strategie manageriali, nel marketing e nella comunicazione dei prodotti vino e olio.

Art. 2**(Costituzione dell’Enoteca/Elaioteca regionale)**

1. L’Enoteca/Elaioteca regionale è un’associazione costituita ai sensi dell’articolo 14 e seguenti del codice civile, alla quale partecipano enti pubblici, enti di diritto pubblico, consorzi di produttori agricoli riconosciuti, cooperative agricole, distretto enologico e soggetti privati.

2. L’associazione di cui al comma 1 ha sede legale presso l’Assessorato regionale alle risorse agroalimentari.

3. La Regione Puglia, le province pugliesi e l’Unione delle camere di commercio di Puglia stipulano apposito protocollo, definendo i diritti e gli obblighi di ciascuno, per istituire l’ente promotore della costituzione dell’Enoteca/Elaioteca regionale.

4. Le sedi provinciali dell’Enoteca/Elaioteca regionale devono:

- a) essere istituite, per ciascuna provincia pugliese, in una città nella quale insistono aree di produzione, coltivazione e strutture produttive e abbia nel proprio territorio almeno una DOC e DOP;
- b) essere allocate presso edifici, aperti al pubblico, in possesso di requisiti storici, artistici e architettonici;
- c) garantire opportuni spazi di mescita e locali idonei per la conservazione dei vini e degli oli della Puglia;
- d) presentare vini pugliesi a DOC e IGT e oli pugliesi a DOP e IGP, oltre che vini e oli prodotti con metodi di agricoltura biologica;
- e) sviluppare azioni di acquisizione e conservazione di documentazione della cultura contadina;
- f) svolgere, senza fini di lucro, azioni tendenti a valorizzare i vini e gli oli della Puglia e promuovere la loro conoscenza e il loro consumo

attraverso la formulazione di programmi triennali di attività, in collegamento con la promozione e la degustazione di altri prodotti tipici di qualità e tradizionali pugliesi;

- g) provvedere alla selezione dei vini e degli oli pugliesi mediante la costituzione di specifiche commissioni tecniche;
- h) realizzare, d'intesa e in collaborazione con l'Unione delle camere di commercio, il concorso enologico e il concorso oleario pugliesi;
- i) predisporre, con l'Unione delle camere di commercio e con i consorzi di tutela della Regione Puglia, l'attività di promozione dei vini e degli oli di qualità a denominazione di origine;
- j) svolgere funzione di indirizzo e di coordinamento delle strade del vino e dell'olio d'oliva e delle enoteche ed elaioteche inserite in dette strade, secondo le direttive fornite dalla Regione.

Art. 3 (Finanziamenti)

1. Per concorrere a perseguire le finalità di cui all'articolo 1, la Regione, le province, l'Unione delle camere di commercio e le camere di commercio concedono alla Enoteca/Elaioteca regionale i seguenti finanziamenti:

- a) contributo annuo permanente sulle spese di funzionamento;
- b) contributo, fino al 65 per cento della spesa ammessa, per lo svolgimento delle attività di promozione e di valorizzazione dei vini e degli oli pugliesi, contenute in apposito programma triennale proposto dagli organi gestionali dell'Enoteca/Elaioteca regionale e approvato dalla Giunta regionale;
- c) contributo, fino al 25 per cento della spesa ammessa, per la realizzazione di studi e ricerche di mercato per accrescere la presenza delle produzioni pugliesi di qualità sui mercati internazionali e nazionali;
- d) contributo, fino all'80 per cento della spesa ammessa, per l'acquisizione a titolo oneroso della documentazione e degli oggetti relativi alla cultura contadina, per il recupero e la valorizzazione delle tradizioni, per la ricostruzione dell'identità economica e culturale

dei territori di produzione dei vini e degli oli di qualità.

2. Il protocollo da stipularsi con le province pugliesi e l'Unione delle camere di commercio di Puglia deve prevedere che le province si fanno carico di mettere a disposizione, secondo quanto previsto all'articolo 2, idonei locali quali sedi provinciali dell'Enoteca/Elaioteca regionale mentre l'Unione delle camere di commercio di Puglia si fa carico di svolgere, con proprio personale, funzioni di controllo e coordinamento di ciascuna sede provinciale.

3. Le province, l'Unione delle camere di commercio e le camere di commercio partecipano ognuna nella misura del 10 per cento al contributo di cui al comma 1.

Art. 4

(Modalità di concessione dei finanziamenti)

1. La concessione dei contributi di cui all'articolo 3 è subordinata alle seguenti condizioni:

- a) l'Enoteca/Elaioteca deve adottare lo statuto approvato dalla Giunta regionale e si deve dotare di un regolamento di organizzazione e di contabilità;
- b) fra gli associati devono essere presenti i consorzi di tutela e valorizzazione riconosciuti secondo la vigente normativa, gli operatori agricoli singoli o in forma associata, altri operatori che producono e commercializzano vini e oli di qualità o biologici imbottigliati;
- c) il Consiglio di amministrazione deve essere composto, per almeno due terzi, dai rappresentanti dell'ente promotore costituito ai sensi dell'articolo 2.

Art. 5

(Attività propedeutiche)

1. L'Assessorato regionale alle risorse agroalimentari cura le attività propedeutiche per la costituzione dell'Enoteca/Elaioteca regionale redigendo lo schema di statuto e degli atti costitutivi, che sono approvati dalla Giunta regionale su proposta dell'ente promotore.

2. L'Assessorato regionale alle risorse agroali-

mentari provvede, altresì, ad adottare un logo caratteristico dell'Enoteca/Elaioteca regionale, nel rispetto della vigente normativa in materia di appalti di servizio.

Art. 6

(Regolamento di attuazione)

1. La Giunta Regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta il relativo regolamento di attuazione.

Art. 7

(Norma finanziaria)

1. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in euro 100 mila, fanno carico sul capitolo 111164 "Spese per attività di divulgazione e promozione commerciale" del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008 – risorse vincolate U.P.B. 8.1.5 "Interventi in materia di agricoltura".

2. Per gli esercizi successivi si provvede nei limiti degli stanziamenti stabiliti per lo stesso capitolo 111164 in sede di bilancio annuale di previsione.

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia". E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 29 luglio 2008

VENDOLA

LEGGE REGIONALE 29 luglio 2008, n. 21

"Norme per la rigenerazione urbana".

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

**IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE**

PROMULGA

La seguente legge:

Art. 1

(Finalità e ambiti di applicazione)

1. La Regione Puglia con la presente legge promuove la rigenerazione di parti di città e sistemi urbani in coerenza con strategie comunali e intercomunali finalizzate al miglioramento delle condizioni urbanistiche, abitative, socio-economiche, ambientali e culturali degli insediamenti umani e mediante strumenti di intervento elaborati con il coinvolgimento degli abitanti e di soggetti pubblici e privati interessati.

2. I principali ambiti d'intervento sono i contesti urbani periferici e marginali interessati da carenza di attrezzature e servizi, degrado degli edifici e degli spazi aperti e processi di esclusione sociale, ivi compresi i contesti urbani storici interessati da degrado del patrimonio edilizio e degli spazi pubblici e da disagio sociale; i contesti urbani storici interessati da processi di sostituzione sociale e fenomeni di terziarizzazione; le aree dismesse, parzialmente utilizzate e degradate.

Art. 2

(Programmi integrati di rigenerazione urbana)

1. I programmi integrati di rigenerazione urbana sono strumenti volti a promuovere la riqualificazione di parti significative di città e sistemi urbani mediante interventi organici di interesse pubblico. I programmi si fondano su un'ideguida di rigenerazione legata ai caratteri ambientali e storico-culturali dell'ambito territoriale interessato, alla sua identità e ai bisogni e alle

istanze degli abitanti. Essi comportano un insieme coordinato d'interventi in grado di affrontare in modo integrato problemi di degrado fisico e disagio socio-economico che, in relazione alle specificità del contesto interessato, includono:

- a) la riqualificazione dell'ambiente costruito, attraverso il risanamento del patrimonio edilizio e degli spazi pubblici, garantendo la tutela, valorizzazione e fruizione del patrimonio storico-culturale, paesaggistico, ambientale;
- b) la riorganizzazione dell'assetto urbanistico attraverso il recupero o la realizzazione di urbanizzazioni, spazi verdi e servizi e la previsione delle relative modalità di gestione;
- c) il contrasto dell'esclusione sociale degli abitanti attraverso la previsione di una molteplicità di funzioni e tipi di utenti e interventi materiali e immateriali nel campo abitativo, socio-sanitario, dell'educazione, della formazione, del lavoro e dello sviluppo;
- d) il risanamento dell'ambiente urbano mediante la previsione di infrastrutture ecologiche quali reti verdi e blu finalizzate all'incremento della biodiversità nell'ambiente urbano, sentieri didattici e mussali, percorsi per la mobilità ciclabile e aree pedonali, spazi aperti a elevato grado di permeabilità, l'uso di fonti energetiche rinnovabili e l'adozione di criteri di sostenibilità ambientale e risparmio energetico nella realizzazione delle opere edilizie.

2. I programmi sono predisposti dai comuni singoli o associati o sono proposti ai comuni da altri soggetti pubblici o privati, anche fra loro associati. I programmi assumono gli effetti di strumenti urbanistici esecutivi. A quelli di iniziativa privata si applica la previsione di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 27 luglio 2001, n. 20 (Norme generali di governo e uso del territorio).

3. I programmi devono interessare ambiti territoriali totalmente o prevalentemente edificati. I programmi non possono comportare varianti urbanistiche per trasformare in aree edificabili aree a destinazione agricola, comunque definite negli strumenti urbanistici comunali, fatta eccezione per quelle contigue necessarie alla realiz-

zazione di verde e servizi pubblici nella misura massima del 5 per cento della superficie complessiva dell'area d'intervento. Tale variante deve comunque essere compensata prevedendo una superficie doppia rispetto a quella interessata dal mutamento della destinazione agricola, destinata a ripermabilizzare e attrezzare a verde aree edificate esistenti.

Art. 3

(Documento programmatico per la rigenerazione urbana)

1. I comuni definiscono gli ambiti territoriali che, per le loro caratteristiche di contesti urbani periferici e marginali interessati, rendono necessari interventi di rigenerazione urbana. A tal fine predispongono un documento programmatico per la rigenerazione urbana, da mettere a punto con la partecipazione degli abitanti, tenendo conto anche delle proposte di intervento avanzate da altri soggetti pubblici e da soggetti privati, e da approvarsi con apposito atto deliberativo del consiglio comunale applicando le procedure previste dai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 11 della l.r. 20/2001. In sede di prima applicazione, tale approvazione deve essere effettuata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti norme. La mancata approvazione entro tali termini non impedisce la presentazione di proposte di programmi integrati di rigenerazione urbana da parte di soggetti pubblici o privati, sulle quali il consiglio comunale deve pronunciarsi entro novanta giorni.

2. La definizione degli ambiti territoriali da assoggettare ai programmi integrati di rigenerazione urbana può avvenire anche nell'ambito del documento programmatico preliminare del piano urbanistico generale previsto dalla l.r. 20/2001.

3. Il documento programmatico per la rigenerazione urbana individua parti significative di città o sistemi urbani aventi le caratteristiche elencate al comma 1 dell'articolo 1, che richiedono interventi prioritari di riqualificazione urbana. Basandosi sull'analisi dei problemi di degrado fisico e disagio abitativo e socio-economico e in coerenza con gli indirizzi dettati dal documento

regionale di assetto generale (DRAG), il documento definisce:

- a) gli obiettivi di riqualificazione urbana, inclusione sociale e sostenibilità ambientale da perseguire a livello comunale o intercomunale;
- b) gli ambiti territoriali da sottoporre a programmi integrati di rigenerazione urbana;
- c) le politiche pubbliche, in particolare abitative, urbanistiche, paesaggistico-ambientali, culturali, socio-sanitarie, occupazionali, formative e di sviluppo, che concorrono al conseguimento degli obiettivi di cui alla lettera a);
- d) le iniziative per assicurare la partecipazione civica e il coinvolgimento di altri enti e delle forze sociali, economiche e culturali alla elaborazione e attuazione dei programmi;
- e) i criteri per valutare la fattibilità dei programmi;
- f) i soggetti pubblici che si ritiene utile coinvolgere nella elaborazione, attuazione e gestione dei programmi e le modalità di selezione dei soggetti privati.

4. La mancata approvazione del documento programmatico per la rigenerazione urbana nei comuni con popolazione inferiore a 20 mila abitanti non impedisce la presentazione di proposte di programmi integrati di rigenerazione urbana da parte di soggetti pubblici o privati, sulle quali il consiglio comunale deve pronunciarsi entro novanta giorni.

Art. 4

(Contenuti dei programmi integrati di rigenerazione urbana)

1. Il programma integrato di rigenerazione urbana deve fondarsi su un'idea-guida capace di orientare il processo di rigenerazione urbana e di legare fra loro interventi diversi afferenti alle politiche abitative, urbanistiche, ambientali, culturali, socio-sanitarie, occupazionali, formative e di sviluppo. Il programma riguarda prioritariamente:

- a) il recupero, la ristrutturazione edilizia e la ristrutturazione urbanistica di immobili destinati o da destinare alla residenza, con particolare riguardo all'edilizia residenziale sociale,

garantendo la tutela del patrimonio storico-culturale, paesaggistico, ambientale e l'uso di materiali e tecniche della tradizione;

- b) la realizzazione, manutenzione o adeguamento delle urbanizzazioni primarie e secondarie;
- c) l'eliminazione delle barriere architettoniche e altri interventi atti a garantire la fruibilità di edifici e spazi pubblici da parte di tutti gli abitanti, con particolare riguardo ai diversamente abili, ai bambini e agli anziani;
- d) il miglioramento della dotazione, accessibilità e funzionalità dei servizi socio-assistenziali in coerenza con la programmazione dei piani sociali di zona;
- e) il sostegno dell'istruzione, della formazione professionale e dell'occupazione;
- f) la rigenerazione ecologica degli insediamenti finalizzata al risparmio delle risorse, con particolare riferimento a suolo, acqua ed energia, alla riduzione delle diverse forme di inquinamento urbano, al miglioramento della dotazione di infrastrutture ecologiche e alla diffusione della mobilità sostenibile;
- g) la conservazione, restauro, recupero e valorizzazione di beni culturali e paesaggistici per migliorare la qualità insediativa e la fruibilità degli spazi pubblici;
- h) il recupero e riuso del patrimonio edilizio esistente per favorire l'insediamento di attività turistico-ricettive, culturali, commerciali e artigianali nei contesti urbani interessati da degrado edilizio e disagio sociale.

2. Il programma integrato di rigenerazione urbana è costituito da elaborati scritto-grafici atti a descrivere e rappresentare in scala adeguata al carattere operativo degli interventi previsti:

- a) l'area d'intervento e le relative caratteristiche economico-sociali, paesaggistico-ambientali, urbanistiche, dimensionali, proprietarie;
- b) le soluzioni progettuali proposte con particolare riferimento ai caratteri morfologici degli insediamenti e all'integrazione nel tessuto urbano, alle destinazioni d'uso e ai tipi edilizi e insediativi, ai requisiti di qualità e di sostenibilità edilizia e urbana, al risparmio dell'uso delle risorse, con particolare riferimento al suolo, all'acqua e all'energia, alla dotazione di spazi pubblici o riserva-

- ti ad attività collettive, verde pubblico o parcheggi nel rispetto degli standard urbanistici, specificando gli impatti attesi dalle soluzioni stesse;
- c) le misure adottate per rispondere ai bisogni abitativi espressi dai soggetti svantaggiati e per contrastare l'esclusione sociale degli abitanti, con particolare riguardo a interventi e servizi socio-assistenziali e sanitari e a sostegno dell'istruzione, della formazione professionale e dell'occupazione, in coerenza con rispettivi programmi e politiche di settore;
- d) l'esistenza di eventuali vincoli normativi gravanti sull'area d'intervento, con particolare riferimento a quelli storico-culturali, paesaggistici, ambientali, urbanistici, idrogeologici e sismici, e le misure di salvaguardia e prevenzione adottate;
- e) gli alloggi eventualmente necessari per l'allocatione temporanea degli abitanti degli edifici da risanare;
- f) gli alloggi destinati a edilizia residenziale sociale da realizzare, recuperare o ristrutturare, eventualmente previa acquisizione degli stessi al patrimonio pubblico;
- g) le iniziative assunte per assicurare la partecipazione civica all'elaborazione e attuazione del programma, con particolare riferimento agli abitanti che risiedono o operano nel contesto da riqualificare o negli ambiti ad esso contigui e il grado di condivisione da parte degli stessi, opportunamente documentati;
- h) le iniziative assunte per coinvolgere le forze sociali, economiche, culturali all'elaborazione e attuazione del programma e il grado di condivisione da parte delle stesse, opportunamente documentate;
- i) l'eventuale articolazione in fasi dell'attuazione del programma, cui possono corrispondere anche diversi strumenti esecutivi;
- j) i soggetti pubblici e privati partecipanti alla realizzazione e gestione degli interventi previsti dal programma o i criteri di selezione degli stessi, secondo principi di concorrenzialità e trasparenza;
- k) i costi dei singoli interventi e le relative fonti di finanziamento e modalità gestionali, specificando la ripartizione degli stessi tra i soggetti coinvolti nel programma;

- l) lo schema di convenzione che disciplina i rapporti tra il comune e gli altri soggetti pubblici e privati coinvolti nell'attuazione del programma e nella gestione delle iniziative da questo previste.

Art. 5

(Procedimento di approvazione dei programmi integrati di rigenerazione urbana conformi agli strumenti urbanistici generali comunali)

1. I programmi integrati di rigenerazione urbana conformi ai piani regolatori generali, ai programmi di fabbricazione o ai piani urbanistici generali comunali vigenti sono adottati con atto deliberativo del consiglio comunale tenendo conto delle proposte avanzate dalle forze sociali, economiche, culturali e dagli abitanti che risiedono o operano nel contesto da riqualificare e negli ambiti ad esso contigui.

2. Entro trenta giorni dalla data di adozione, il programma e i relativi elaborati sono depositati, per quindici giorni consecutivi, presso la segreteria del comune, in libera visione al pubblico. Del deposito è dato avviso sull'albo comunale e su almeno due quotidiani a diffusione provinciale.

3. Entro il termine di quindici giorni dalla data di scadenza del periodo di deposito di cui al comma 2, chiunque abbia interesse può presentare proprie osservazioni, anche ai sensi dell'articolo 9 della legge 7 agosto 1990, n.241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

4. Qualora il programma riguardi aree sulle quali insistono vincoli specifici, decorso il termine per le osservazioni, il sindaco indice una conferenza di servizi alla quale partecipano rappresentanti delle amministrazioni competenti per l'emanazione dei necessari atti di consenso, comunque denominati.

5. Entro trenta giorni dalla data di acquisizione degli atti di consenso di cui al comma 4, il consiglio comunale approva in via definitiva il programma, pronunciandosi altresì sulle osservazioni presentate.

6. La deliberazione di approvazione è pubblicata, anche per estratto, sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia (BURP).

7. Il programma acquista efficacia dal giorno successivo a quello di pubblicazione di cui al comma 6.

Art. 6

(Procedimento di approvazione dei programmi integrati di rigenerazione urbana in variante agli strumenti urbanistici generali comunali)

1. I programmi integrati di rigenerazione urbana non conformi ai piani regolatori generali, ai programmi di fabbricazione o alle previsioni strutturali dei piani urbanistici generali comunali vigenti sono adottati con atto deliberativo del consiglio comunale sulla base di quanto stabilito dal documento programmatico per la rigenerazione urbana e tenendo conto delle proposte avanzate dalle forze sociali, economiche e culturali e dagli abitanti che risiedono o operano nel contesto da riqualificare e negli ambiti ad esso contigui.

2. Il sindaco, dopo l'adozione del programma integrato di rigenerazione urbana, convoca una conferenza di servizi, ai sensi del comma 3 dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni competenti per l'acquisizione dei necessari atti di consenso, comunque denominati, per verificare la possibilità di concordare il successivo accordo di programma.

3. In sede di conferenza di servizi le amministrazioni partecipanti, nel rispetto del principio di copianificazione, devono indicare le ragioni ostative o, ove possibile, le modifiche necessarie ai fini della conclusione positiva dell'iter del programma mediante l'approvazione dell'accordo di programma.

4. In caso di approvazione da parte della conferenza, lo schema di accordo di programma, sottoscritto dai soggetti intervenuti alla conferenza di

servizi e corredato della documentazione tecnica e grafica prescritta, ivi compresa quella prevista dalle vigenti norme urbanistiche, è depositato per trenta giorni consecutivi presso la segreteria del comune interessato, durante i quali chiunque può prenderne visione.

5. L'effettuato deposito è tempestivamente reso noto al pubblico mediante la pubblicazione sul BURP e su almeno due quotidiani a diffusione provinciale, nonché mediante l'affissione di un avviso all'albo pretorio con l'annotazione degli estremi di pubblicazione nel BURP.

6. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nel BURP gli interessati possono presentare al comune le proprie osservazioni.

7. Entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni, il soggetto proponente presenta le proprie deduzioni sulle osservazioni pervenute.

8. Entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 7, il sindaco del comune interessato chiede al Presidente della Giunta regionale la convocazione dei soggetti invitati alla conferenza di cui al comma 2 per la valutazione delle osservazioni pervenute e la conclusione dell'accordo.

9. L'accordo, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale entro i trenta giorni successivi, produce effetto di variante allo strumento urbanistico comunale con l'adozione della deliberazione consiliare di ratifica dell'adesione del sindaco all'accordo. Tale ratifica deve intervenire, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla stipula dell'accordo.

Art. 7

(Incentivi)

1. L'inclusione degli interventi in programmi integrati di rigenerazione urbana e la previsione di programmi intercomunali sono criteri di valutazione assunti dalla Regione nell'erogazione di finanziamenti destinati alla riqualificazione urbana.

2. Non costituisce variante ai piani regolatori generali, ai programmi di fabbricazione o alle previsioni strutturali dei piani urbanistici generali comunali vigenti l'approvazione di programmi integrati di rigenerazione urbana che comportino:

- a) adeguamento e/o rettifica di limitata entità del perimetro delle aree assoggettate a piani urbanistici esecutivi dovuti alla maggiore scala di rappresentazione grafica;
- b) modifiche del perimetro di comparti o unità di minimo intervento stabiliti dagli strumenti urbanistici generali.

3. I comuni, in base ai criteri stabiliti dalla Giunta regionale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti norme, possono prevedere in favore di coloro che effettuano gli interventi di cui alla presente legge riduzioni dell'ICI o di altre imposte comunali e degli oneri di urbanizzazione secondaria e del costo di costruzione di cui agli articoli 16, come modificato dagli articoli 40, comma 9, della legge 1° agosto 2002, n. 166 e 1 del decreto legislativo 27 dicembre 2002, n. 301, e 17 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), graduando gli stessi allo scopo di favorire la realizzazione di edilizia residenziale sociale e insediamenti sostenibili sotto il profilo energetico-ambientale.

4. In aggiunta agli incentivi di cui al comma 3, per favorire la realizzazione di edilizia residenziale sociale nell'ambito dei programmi integrati di rigenerazione urbana, compatibilmente con i caratteri culturali e ambientali degli edifici e dei luoghi e nel rispetto dei limiti di densità edilizia fissati dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, n.1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765), e delle quantità complessive minime fissate dall'articolo 41 sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150

(Legge urbanistica) e successive modifiche e integrazioni, i comuni possono prevedere senza che ciò configuri variante urbanistica:

- a) mutamenti di destinazione d'uso di immobili dismessi o da dismettere riservati all'edilizia residenziale sociale;
- b) incrementi fino al 10 per cento della capacità insediativa residenziale prevista dagli strumenti urbanistici generali vigenti riservati a interventi di edilizia residenziale sociale.

5. Gli incentivi previsti dal presente articolo sono cumulabili con altri contributi compatibilmente con i criteri di cumulabilità previsti dagli incentivi nazionali.

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia". E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 29 luglio 2008

VENDOLA

INDICE

Art. 1	pag. 14294
(Finalità e ambiti di applicazione)	
Art. 2	pag. 14294
(Programmi integrati di rigenerazione urbana)	
Art. 3	pag. 14295
(Documento programmatico per la rigenerazione urbana)	
Art. 4	pag. 14296
(Contenuti dei programmi integrati di rigenerazione urbana)	
Art. 5	pag. 14297
(Procedimento di approvazione dei programmi integrati di rigenerazione urbana conformi agli strumenti urbanistici generali comunali)	
Art. 6	pag. 14298
(Procedimento di approvazione dei programmi integrati di rigenerazione in variante agli strumenti generali comunali)	
Art. 7	pag. 14298
(Incentivi)	

REGOLAMENTO REGIONALE 29 luglio 2008, n. 17

“Regolamento di attuazione dell’art. 18 comma 8 ter, della Legge Regionale 08 marzo 2007, n. 2 e s.m. e i. – Fondo per il risanamento finanziario dei Consorzi delle Aree di Sviluppo Industriale”.

**IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE**

- Visto l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;
- Visto l’art. 42, comma 2, lett. c) della L. R. 2 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;
- Visto l’art. 44, comma 2, della L. R. 2 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;
- Vista la L. R. 08 marzo 2007, n. 2 e s.m. e i.;
- Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1369 del 22 luglio 2008 di adozione del Regolamento;

EMANA

Il seguente Regolamento:

ART. 1

L’articolo 18 comma 8 bis, della Legge Regionale 08 marzo 2007, n. 2 e s.m. e i., ha istituito un Fondo di risanamento finanziario (d’ora in poi denominato “Fondo”), per la concessione di contributi sugli interessi pagati per il rimborso dei mutui contratti dai Consorzi ASI finalizzati al loro risanamento.

Con il presente regolamento si determinano le modalità ed i criteri per l’accesso al Fondo e per l’erogazione delle agevolazioni concesse.

ART. 2

La Regione determina annualmente la partecipazione finanziaria al Fondo per la concessione dei contributi in conto interessi mediante apposito stanziamento nel Bilancio di Previsione.

ART. 3

Possono accedere ai benefici del Fondo i Consorzi ASI della Regione Puglia che, in esecuzione della Legge Regionale n. 2 del 2007, risultano aver approvato, nell’Assemblea generale, il programma di cui all’articolo 18 comma 5, che preveda il ripianamento finanziario con ricorso all’indebitamento mediante mutuo,

ART. 4

I Consorzi che intendono accedere ai benefici del Fondo devono indirizzare apposita domanda alla Regione Puglia – Assessorato allo Sviluppo Economico ed alla Innovazione Tecnologica – Settore Industria entro sei mesi dall’approvazione del bilancio di previsione annuale della Regione Puglia. Alla domanda devono essere allegati il piano di risanamento del Consorzio ASI, la delibera assembleare di approvazione o di presa d’atto e lo statuto del Consorzio adeguato alle norme della Legge regionale n. 2 dell’8 marzo 2007.

ART. 5

La misura massima del contributo concedibile, nei limiti dello stanziamento disponibile, è pari alla quota annua di interessi sul mutuo erogato al Consorzio per il ripianamento finanziario, anche nel caso in cui sia previsto un periodo di preammortamento.

ART. 6

L’istruttoria della domanda è di competenza del Settore Industria. Essa deve accertare la finalizzazione del piano presentato dal Consorzio all’effettivo risanamento dello stesso.

Il contributo è deliberato dalla Giunta Regionale su proposta dell’Assessore allo Sviluppo Economico ed alla Innovazione Tecnologica.

Le risorse disponibili saranno ripartite tra le istanze ammesse a contributo in proporzione all'entità dei mutui contratti dai Consorzi ASI.

All'erogazione del contributo si provvederà con atto dirigenziale.

La liquidazione è subordinata all'effettiva erogazione del mutuo ed è disposta direttamente a favore dell'Istituto di credito mutuante in relazione a ciascuna rata di scadenza.

Il presente Regolamento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 comma 1 della L.R.12/05/2004, n.7 "Statuto della Regione Puglia". E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

Dato a Bari, addì 29 luglio 2008

Vendola

REGOLAMENTO REGIONALE 29 luglio 2008, n. 18

"Regolamento per la mobilità del personale dei Consorzi delle Aree di Sviluppo Industriale: art. 18, commi 6 e 7, della legge regionale 08 marzo 2007, n. 2 e s.m.i."

**IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE**

- Visto l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l'emanazione dei regolamenti regionali;
- Visto l'art. 42, comma 2, lett. c) della L. R. 2 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia";
- Visto l'art. 44, comma 2, della L. R. 12 mag-

gio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia";

- Vista la L. R. 08 marzo 2007, n. 2 e s.m. e i.;
- Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1370 del 22 luglio 2008 di adozione del Regolamento;

EMANA

Il seguente Regolamento:

Art. 1

(Oggetto e finalità del regolamento)

1. Il presente regolamento disciplina, secondo quanto previsto dall'articolo 18, commi 6 e 7, della legge regionale 8 marzo 2007, n. 2, la mobilità del personale dei Consorzi delle Aree di Sviluppo Industriale di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto, verso i soggetti di cui all'art. 2, comma 6, della medesima legge regionale e verso la Regione Puglia e gli altri suoi enti partecipati e/o strumentali.

Art. 2

(Esuberi di personale e mobilità)

1. I Consorzi ASI della Regione Puglia, interessati ai processi di risanamento o liquidazione in conseguenza dell'applicazione della legge regionale 8 marzo 2007, n. 2, che, nel programma di ripianamento di cui all'articolo 18, comma 5, della medesima legge regionale, prevedano l'esubero anche di un solo dipendente tra quelli in servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2006 applicano le procedure di informazione e consultazione di cui all'articolo 4, commi da 2 a 8, della legge 23 luglio 1991 n. 223, con esclusione degli adempimenti e delle prescrizioni incompatibili con il regime speciale di mobilità di cui all'articolo 18, commi 6 e 7, della legge regionale 8 marzo 2007, n. 2.

2. All'esito delle procedure di informazione e consultazione con le OO.SS. e in applicazione dei criteri di scelta dei cui all'articolo 5, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, il Consorzio

ASI procede alla adozione di una lista nominativa dei lavoratori in esubero e promuove la loro mobilità verso i soggetti di cui all'articolo 2, comma 6, della legge regionale 8 marzo 2007, n. 2, verso gli altri Consorzi ASI della regione nonché verso la Regione Puglia o gli altri enti partecipati o strumentali della stessa regione.

3. La procedura di mobilità di cui al comma precedente e la ricollocazione dei lavoratori in esubero sono attuate nel rispetto delle disposizioni in materia di dotazione organica e di fabbisogno dei soggetti di destinazione e avvengono secondo le modalità stabilite nell'articolo 3 del presente regolamento.

4. La mobilità verso la Regione Puglia può essere richiesta e attivata solo in caso di esito negativo delle procedure di mobilità esperite verso i soggetti di cui all'articolo 2, comma 6 della L.R. 2/2007 e verso gli altri Consorzi ASI della Regione Puglia.

Art. 3

(Procedimento e requisiti per la mobilità verso la Regione Puglia agli enti strumentali della stessa)

1. I dipendenti in esubero iscritti nella lista di cui all'art. 2, comma 2, del presente regolamento, sono posti in mobilità e ricollocati presso i soggetti di cui all'articolo 2, comma 6, della legge regionale 8 marzo 2007, n. 2, presso gli altri Consorzi ASI nonché presso la Regione Puglia o gli altri enti partecipati o strumentali della stessa regione, alle condizioni e secondo le procedure di seguito stabilite.

Tutte le procedure devono concludersi entro 90 giorni.

2. Le procedure di mobilità sono svolte su iniziativa e impulso del Consorzio ASI che presenta esuberanti il quale pone in essere tutta l'attività necessaria a ricollocare i dipendenti in esubero. I Consorzi possono attribuire eventuali benefici ai Consorziati che assorbono dipendenti mobilitati.

3. I dipendenti in esubero possono assumere

l'iniziativa di presentare istanza di mobilità e ricollocazione ai soggetti ed enti di cui al comma 1 del presente articolo nella quale occorre dichiarare e autocertificare ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, quanto segue:

- cognome, nome, luogo e data di nascita;
- stato di famiglia;
- titolo di studio;
- dipendente in esubero di Consorzio ASI;
- categoria e profilo professionale di appartenenza al 31.12.2006, quale unica data rilevante ai fini della mobilità, in riferimento al CCNL per i dipendenti dei Consorzi ed Enti di sviluppo industriale aderenti alla F.I.C.E.I.;
- modalità di assunzione presso l'ente in cui presta servizio (assunzione diretta, procedura concorsuale, mobilità da soggetto pubblico o privato ecc.)

4. Nel caso di presentazione della istanza di mobilità e ricollocazione alla Regione Puglia e ai suoi enti partecipati o strumentali, oltre a quanto indicato nel precedente comma 3 occorre allegare espressa attestazione del Consorzio Asi da cui l'istante dipende circa l'esito negativo delle procedure di mobilità esperite verso i soggetti di cui all'articolo 2, comma 6 della L.R. 2/2007 e verso gli altri Consorzi ASI della Regione Puglia.

5. Il lavoratore ricollocato a seguito della procedura di mobilità di cui al presente regolamento prende servizio nella nuova sede di destinazione, a pena di decadenza, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

6. Se la sede di destinazione è in una provincia diversa da quella del Consorzio ASI di provenienza ovvero di residenza, il lavoratore beneficia degli ausili previsti per i dipendenti della Regione Puglia trasferiti presso altri enti in seguito a processi di decentramento, con oneri a carico del Consorzio ASI di provenienza.

7. Nel caso in cui i lavoratori in esubero siano stati assunti dai Consorzi ASI ovvero dagli enti di provenienza in assenza di procedure concorsuali, la ricollocazione presso i soggetti pubblici di cui all'articolo 2, comma 6, della legge regionale 8

marzo 2007, n. 2, nonché presso la Regione Puglia e i suoi enti strumentali avviene mediante apposita selezione, verifica di idoneità ed accertamento dei requisiti, ai sensi dell'articolo 18, commi 6 e 7, della suddetta legge regionale e delle disposizioni attuative del presente regolamento. In tal caso, l'attività di mobilità e ricollocazione del Consorzio ASI che presenta gli esuberanti e/o la domanda di mobilità e ricollocazione presentata dai dipendenti di cui al comma 1 del presente articolo, danno impulso all'avvio delle attività e dei provvedimenti dell'ente destinatario preordinati a bandire la procedura concorsuale riservata, nel rispetto di quanto stabilito nell'articolo 2, commi 3 e 4, del presente regolamento.

Art. 4

(Reinquadramento giuridico ed economico presso i ruoli della Regione Puglia e degli enti strumentali della stessa)

1. Il personale ricollocato ai sensi del presente regolamento sottoscrive un nuovo contratto di lavoro.

2. L'inquadramento giuridico del personale transitato a seguito della procedura di mobilità disciplinata dal presente regolamento è quello del livello contrattuale corrispondente a quello di provenienza alla data del 31/12/2006, individuato attraverso una comparazione tra la classificazione delle categorie e dei profili professionali del CCNL dei dipendenti e dei dirigenti del comparto a cui appartiene l'Ente di destinazione e quello stipulato dalla FICEI per i Consorzi delle

Aree di Sviluppo Industriale.

3. I Consorzi ASI predispongono, in accordo con le Associazioni sindacali, una tabella di comparazione soggetta ad approvazione da parte dell'Ente di destinazione. La tabella di comparazione dovrà essere trasmessa all'Ente di destinazione unitamente all'attivazione della procedure di mobilità e ricollocazione.

4. Qualora il dipendente goda, esclusi i trattamenti accessori, di una retribuzione ordinaria complessiva superiore a quella spettante in base all'inquadramento giuridico stabilito con il presente articolo, tale maggiore retribuzione è imputata alla P.E.O. (Progressione Economica Orizzontale), mentre eventuali ulteriori differenze danno luogo a un assegno ad personam in favore del dipendente fino alla concorrenza della retribuzione precedentemente goduta, riassorbibile con i futuri miglioramenti contrattuali.

Art. 5

(Norma finale ed entrata in vigore)

1. Il presente regolamento è pubblicato sul B.U.R.P. ed entra in vigore dopo quindici giorni dalla sua pubblicazione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come normazione di

Bari, addì, 29 luglio 2008

Vendola



BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA REGIONE PUGLIA

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari

Tel. 0805406316 - 6317 - 6372 / fax 0805406379

Abbonamenti: 0805406379

Sito internet: <http://www.regione.puglia.it>

e-mail: burp@regione.puglia.it

Direttore Responsabile **Dott. Antonio Dell'Era**

Autorizzazione Tribunale di Bari N. 474 dell'8-6-1974

Sped. in abb. Postale - 70% - CNS / CBPA - SUD / AVELLINO / 079/2007 - Poligrafica Ruggiero S.r.l. - 83100 Avellino
